

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DE6/03 del 17/01/2011

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO: **Conguagli contributi di esercizio agli esercenti il Trasporto Pubblico Locale per gli anni 1987/2003 – L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83. Corresponsione quota 2011 delle somme non contestate dall'Amministrazione regionale conteggiate ai sensi della D.G.R. n. 1091 in data 28.11.03.**

Il Dirigente del Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo

PREMESSO:

- che la Legge 10 aprile 1981, n. 151 "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali", ha definito i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione in materia di trasporto pubblico locale;
- che, oltre a individuare i diversi tipi di gestione dei servizi di trasporto, la predetta Legge n. 151/81 ha stabilito che siano le Regioni a provvedere, con le modalità di cui all'art. 5, all'erogazione di contributi di esercizio a favore delle ditte che esercitano attività di trasporto pubblico locale;
- che il legislatore del 1981 ha, inoltre, disposto che per la determinazione dei predetti contributi di esercizio si deve calcolare, fra l'altro, il costo economico standardizzato del servizio, inteso quale costo tipo teorico di produzione, non riferito, cioè, a quello sopportato effettivamente dalle singole aziende, bensì a quello determinato sulla scorta di criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto, tenuto conto "...della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui viene svolto" (art. 6, L. n. 151/81);
- che la Regione Abruzzo, in attuazione della normativa nazionale, ha emanato la L.R. 9 settembre 1983, n. 62 "Disciplina generale e organica in materia di trasporti pubblici locali", la quale sul punto ha stabilito che i contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando:
 - "1) il costo economico standardizzato del servizio (distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto);
 - 2) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione. Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, di cui all'art. 13 della Legge 16 maggio 1970, n. 281;
 - 3) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare determinato dalla Giunta Regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti (art. 49)";
- che l'art. 56 della citata Legge Regionale stabilisce, altresì, che la Regione proceda all'elaborazione di programmi annuali finanziari di esercizio che prevedano:
 - a) un acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo, costituito dalla somma corrispondente al 90% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l'anno precedente;
 - b) il conguaglio del contributo per l'anno precedente;
- che l'art. 80 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005) ha modificato il 2° comma dell'art. 56 della richiamata L.R. n. 62/1983 come già riformulato dall'art. 9 della L.R. n. 47/2003 disponendo, in riferimento all'acconto sul contributo di esercizio, che: «A partire dal 01.01.05 l'acconto è costituito dalla somma corrispondente al 100% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l'anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell'anno precedente, salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell'anno di riferimento ed è erogato in rate trimestrali anticipate»;

- che con la L.R. 16 giugno 1987, n. 30, si è provveduto a corrispondere alle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale quanto dovuto a titolo di conguaglio sui contributi di esercizio per gli anni anteriori al 1987;
- che sia il legislatore nazionale sia quello regionale (nello specifico con L.R. 12 aprile 1994, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni) hanno adottato misure volte al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, attraverso la corresponsione di contributi a parziale ripiano dei disavanzi di esercizio (non coperti dai contributi erogati ai sensi della L. n. 151/81 e da quelli a qualsiasi altro titolo erogati, ad esclusione di quelli per gli investimenti) riferiti ai periodi:
 - 1) 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1993 (D.L. 1° aprile 1995, n. 98 convertito con modificazioni in Legge 30 maggio 1995, n. 204);
 - 2) triennio 1994 – 1996 (L. 18 giugno 1998, n. 194);
 - 3) anno 1997 (L. 7 dicembre 1999, n. 472);
- che in ogni caso al 1° gennaio 2003, con riferimento al pregresso risultavano ancora da definire esclusivamente i rapporti attinenti alla determinazione dei contributi di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83, da riconoscere ed erogare alle aziende di trasporto pubblico e privato concessionarie della Regione Abruzzo a titolo di conguaglio a valere per il periodo 1987-2002;
- che il TAR Abruzzo, con sentenze 21.05.03, n. 524 e 12.11.03 n. 1005, nell'accogliere i ricorsi di alcune Aziende concessionarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale, ha dichiarato l'obbligo per la Regione Abruzzo di provvedere in ordine alle richieste di determinazione a consuntivo dei costi economici standardizzati del servizio di trasporto rispettivamente per i periodi dal 1987 al 1998 e dal 1999 al 2002 e di corresponsione degli importi dovuti a titolo di conguaglio per i medesimi anni;
- che il TAR Abruzzo, nelle citate sentenze, ha inoltre auspicato in un "obiter dictum" di addivenire alla definizione della materia del contendere attraverso una "...ragionevole proposta transattiva (...) che se accettata dalle parti e formalizzata, potrebbe concludere le vertenze in atto";
- che in attuazione delle ripetute sentenze la Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 1091 in data 28.11.03, nel premettere e precisare che la quantificazione dei conguagli per il periodo 1987-2003 "sarà assunta a riferimento delle opportune transazioni con le Aziende concessionarie, a saldo e stralcio di ogni pretesa per capitale, interessi, rivalutazioni, spese, risarcimenti, indennità nonché a qualsiasi altro titolo", ha deliberato quanto segue:
 1. "Di approvare la metodologia di calcolo elaborata dal CSST S.p.A. finalizzata alla determinazione dei contributi a conguaglio riconoscibili alle varie aziende concessionarie e la quantificazione dei conguagli sui contributi di esercizio che ne deriva, secondo gli allegati A e B che uniti al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale.
 2. Di approvare lo schema di Atto Transattivo (Allegato C) da sottoscrivere fra le singole aziende e la Regione Abruzzo al fine di concludere la vicenda determinatasi in relazione alla quantificazione e alla corresponsione dei saldi sui contributi di esercizio 1987-2003.
 3. Di dare atto che le risorse finanziarie occorrenti, pari ad € 77.769.300,31, sono rinvenibili sulle disponibilità dei capitoli del Bilancio Regionale:
 - 181562 181563 181564 181566 181567 181568 181569 - Ripiano Perdite;
 - 181550 - Contributi esercizio - Fondo nazionale trasporti;
 - 181511 - Contributi esercizio - Fondi regionali.
 4. Di demandare al Direttore della Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale la sottoscrizione delle transazioni di che trattasi.
 5. Di demandare al Dirigente del Servizio Economico Finanziario del Trasporto Pubblico Locale e Controllo di Gestione della Direzione Trasporti e Mobilità l'assunzione di tutti gli atti propedeutici e consequenziali alla sottoscrizione delle transazioni."
- che alcuni concessionari non hanno aderito alla proposta transattiva formulata dalla Regione Abruzzo – come detto auspicata dal Giudice Amministrativo nelle richiamate sentenze n. 524/03 e n. 1005/03 – e con separati ricorsi hanno adito il TAR Abruzzo per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1091 in data 28.11.03;
- che in data 17.06.04 è stato notificato alla Regione Abruzzo il ricorso della Curatela del fallimento Mazziotti Bus S.r.l., Società con la quale, si segnala, risultano pendenti in sede di giurisdizione amministrativa e civile ulteriori contenziosi per la determinazione dei contributi di esercizio spettanti alla medesima Azienda relativamente al periodo 1987-1997;

- che in data 07.01.05 sono stati notificati i ricorsi delle ulteriori Società di seguito indicate: Staur S.r.l., Baltour-Ciarrocchi S.r.l. (anche per le ditte Baltour e Ciarrocchi), Satam S.r.l., La Panoramica S.n.c., F.lli Napoleone S.n.c., Donato Di Fonzo e F.lli S.p.A. (per Di Fonzo S.r.l., Di Fonzo S.p.A. e Vastobus);
- che anche il Comune di Chieti non ha aderito alla proposta transattiva, pur senza produrre ricorso al TAR Abruzzo;
- che sulla base degli atti del Commissario ad acta, Ing. Giancarlo Masciarelli, nominato dal Giudice Amministrativo nelle richiamate sentenze n. 524/03 e n. 1005/03, le Società Staur a r.l., Baltour-Ciarrocchi a r.l., Satam a r.l., La Panoramica in n.c., F.lli Napoleone in n.c. e Donato Di Fonzo e F.lli p.A. hanno agito dinanzi al Giudice Ordinario - Tribunale Civile de L'Aquila -, attivando il procedimento di ingiunzione per il pagamento delle somme indicate dallo stesso Commissario, pari a complessivi € 21.805.475,01=, procedimento avverso il quale la Regione Abruzzo ha proposto opposizione nei termini;
- che il giudizio relativo a quanto nel precedente punto di premesse è tuttora pendente;
- che con sentenze nn. 1123, 1124, 1131, 1132, 1133, 1134 e 1135/2008 il TAR L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dei citati ricorsi per l'annullamento della D.G.R. n. 1091 in data 28.11.03 per difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo nella specie la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la questione attiene solo alla mera determinazione del contributo dovuto in base alle disposizioni di legge in materia;
- che a seguito delle richiamate pronunce in materia di giurisdizione del Giudice Amministrativo, le Aziende già ricorrenti al TAR hanno promosso citazione dinanzi al Tribunale Civile de L'Aquila;
- che, ritenendo la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo di fatto superata, oltre che dalla persistenza dei citati contenziosi intentati in sede civile ed amministrativa dalle Aziende in argomento, anche dall'instaurazione dei ripetuti ricorsi al TAR Abruzzo avverso la D.G.R. n. 1091 del 28.11.03, il Servizio regionale "Economico Finanziario, Controllo di Gestione e Politica Tariffaria del T.p.l." della Direzione Trasporti, con note prot. n. 8872/DE5 del 23.10.08 e n. 10738/DE5 del 16.12.08, ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – L'Aquila, parere circa l'opportunità, la convenienza e l'efficacia per l'Amministrazione, allo stato del contenzioso, di corrispondere alle Aziende concessionarie ricorrenti le somme rispettivamente quantificate con la ripetuta D.G.R. n. 1091 in data 28.11.03, eliminando per il detto periodo ogni pendenza debitoria della Regione Abruzzo nei loro confronti, pur riservandosi la stessa, in ogni caso, di promuovere, ove necessario, ogni eventuale azione a tutela dei propri diritti ed interessi, sia nella sede della giurisdizione amministrativa che civile;
- che la suddetta richiesta è stata formulata anche alla luce della concreta possibilità che, nel corso del procedimento di fronte al Giudice Ordinario intentato dalle Aziende concessionarie a seguito delle richiamate pronunce in materia di giurisdizione per l'accertamento dei contributi ad esse spettanti, possa essere emessa una ordinanza di pagamento delle somme di cui alla D.G.R. n. 1091 del 28.11.03 quali somme non contestate con valore di titolo esecutivo ex art. 186-bis c.p.c.;
- che il giudizio in parola risulta verosimilmente di non facile e pronta soluzione esponendo, per il tempo necessario alla definizione del medesimo, la Regione Abruzzo al pagamento di ulteriori eventuali oneri;
- che in ogni caso la Regione Abruzzo, non avendo le sentenze del TAR Abruzzo enunciato, come richiesto, l'irricevibilità dei ricorsi per scadenza dei termini di impugnazione né definito il relativo procedimento con una pronuncia di merito attinente la questione sostanziale relativa al quantum da pagare, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso le dette sentenze al fine di far dichiarare la competenza del Giudice Amministrativo in materia;
- che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, con nota prot. n. 12027/P del 13.11.08, ha condiviso l'opportunità di corrispondere alle Aziende ricorrenti le somme rispettivamente quantificate con D.G.R. n. 1091 del 23.11.03, anche in considerazione dell'alea, insita in ogni contestazione giudiziale, che a ciò possa provvedere in via cautelare il Giudice Ordinario ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c.;

PRECISATO, per quanto concerne la Società Mazziotti Bus a r.l.:

- che il debito ad essa riconosciuto dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 1091 in data 28.11.03 a titolo di conguaglio sui contributi di esercizio per il periodo 1987-1997 (£. 2.436.151.003) è da ritenersi in realtà di importo inferiore (£ 1.935.094.323) in quanto, essendo intervenuta nell'anno 1997

la dichiarazione di fallimento della Società in argomento, è necessario nell'attuale fase operare in via cautelativa, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 16.03.42, n. 267 (legge fallimentare), la compensazione con i controcrediti vantati nei confronti della stessa dalla Regione Abruzzo;

- che il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 229/01, ha ammesso la Regione Abruzzo allo stato passivo del fallimento per £. 43.113.680 in chirografo e per £. 452.943.000 e £. 5.000.000 in chirografo con riserva dell'esito dei giudizi amministrativi in corso;
- che il TAR Abruzzo, con sentenza n. 279/05, ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 682/95 proposto dalla Società Mazzioti Bus a r.l. avverso il decreto dirigenziale n. 2332/S2 in data 08.06.95 relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria di £. 5.000.000;
- che per effetto della detta compensazione il credito riconoscibile alla Curatela Mazzioti Bus S.r.l. è quindi da ritenersi pari alla già quantificata somma di £. 1.935.094.323;
- che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, con nota prot. n. 839/P del 13.01.09 ha espresso il proprio parere favorevole in relazione al pagamento in favore della fallita Società Mazzioti che tenga conto a compensazione dell'importo della sentenza favorevole alla Regione;

PRESO ATTO che, per effetto delle ripetute sentenze del TAR – L'Aquila, la Curatela del fallimento Mazzioti Bus S.r.l., nonché le Società Satam a r.l., F.lli Napoleone P.e T. in n.c. e Donato Di Fonzo e F.lli p.A., hanno notificato alla Regione Abruzzo comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. al Tribunale Civile de L'Aquila, circostanza che, all'evidenza, consente di ritenere l'emanazione di una ordinanza di pagamento da parte del giudice istruttore con valore di titolo esecutivo ex art. 186-bis c.p.c. delle somme di cui alla D.G.R. n. 1091 del 28.11.03 quali somme non contestate e con l'aggiunta, attesi i tempi di definizione del giudizio, di ulteriori oneri per la Regione Abruzzo, assolutamente plausibile, nonché di prossima realizzazione;

RILEVATO che il debito della Regione da corrispondere a titolo di conguaglio sui contributi di esercizio per il periodo 1987-2003, in favore dei più volte richiamati concessionari, ammonta pertanto a complessive £. 26.183.204.703 (€ 13.522.496,71), come di seguito riportato per ciascuno dei medesimi, conformemente alla Deliberazione di G.R. n. 1091 del 28.11.03 ed alla ammissione della Regione Abruzzo allo stato passivo del fallimento Mazzioti Bus S.r.l.

Staur S.r.l.	£. 3.636.580.285	€ 1.878.136,98
Baltour-Ciarrocchi S.r.l.	£. 357.101.033	€ 184.427,29
Ditta Baltour	£. 5.062.025	€ 2.614,32
Ditta Ciarrocchi	£. 9.164.945	€ 4.733,30
Satam S.r.l.	£. 390.895.139	€ 201.880,49
La Panoramica S.n.c.	£. 5.128.578.810	€ 2.648.689,91
Comune di Chieti per La Panoramica S.n.c.	£. 1.189.871.143	€ 614.517,16
F.lli Napoleone P. e T. S.n.c.	£. 2.883.135.488	€ 1.489.015,21
Di Fonzo S.r.l.	£. 931.717.894	€ 481.192,13
Di Fonzo S.p.A.	£. 9.213.291.910	€ 4.758.268,17
Vastobus	£. 502.711.708	€ 259.628,93
Mazzioti Bus S.r.l. e per essa la Curatela fallimentare	£. 1.935.094.323	€ 999.392,81
Totale	£. 26.183.204.703	€ 13.522.496,71

CONSIDERATO:

- che la Direzione Trasporti, con note prot. n. RA/120015 indirizzata alla Società Baltour a r.l. (in quanto subentrata nelle situazioni giuridiche di Staur S.r.l., Baltour-Ciarrocchi S.r.l., Ditta Baltour e Ditta Ciarrocchi), prot. n. RA/120014 indirizzata alla Società Satam a r.l., prot. n. RA/120011 indirizzata alla Società La Panoramica in n.c., prot. n. RA/120018 indirizzata al Comune di Chieti, prot. n. RA/120013 indirizzata alla Società F.lli Napoleone P. e T. in n.c., prot. n. RA/120016 indirizzata alla Società Donato Di Fonzo e F.lli p.A. (in quanto subentrata nelle situazioni giuridiche di Di Fonzo S.r.l., Di Fonzo S.p.A. e Vastobus) e prot. n. RA/120019 indirizzata alla Curatela fallimentare Mazzioti Bus S.r.l., tutte in data 28.10.09, ha comunicato ai ripetuti concessionari l'avvio, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, del procedimento finalizzato alla corresponsione delle somme sopra quantificate, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale e fatta salva ogni eventuale azione a tu-

tela dei diritti ed interessi della Regione Abruzzo all'esito del giudizio instaurato dai medesimi concessionari in quanto non ritenuti congrui i criteri adottati con la D.G.R. n. 1091 del 28.11.03 per la quantificazione dei saldi in argomento;

- che, con note acquisite agli atti della Direzione Trasporti ai prott. nn. RA/122622 in data 28.06.10, RA/120654 in data 23.06.10, RA/120652 in data 23.06.10, RA/120651 in data 25.06.10, RA/120649 in data 23.06.10, di riscontro alle note di cui al precedente punto di premesse, rispettivamente le Società Baltour a r.l., Satam a r.l., La Panoramica in n.c., F.lli Napoleone P. e T. in n.c., Donato Di Fonzo e F.lli p.A. hanno confermato la disponibilità a ricevere la somma spettante in due tranche di pari importo, di cui la prima a valere sul bilancio regionale 2010 e la seconda sul bilancio 2011, impegnandosi a rinunciare agli interessi maturandi sull'importo della seconda tranche a partire dal momento dell'incasso della somma costituente la prima tranche e sino al momento dell'incasso della seconda e, comunque, non oltre la data del 30.04.2011 trascorsa la quale gli interessi riprenderanno a decorrere come per legge;
- che con nota prot. n. 39932 in data 08.06.10 di riscontro alla nota prot. n. RA/120018 del 28.10.09, il Comune di Chieti ha comunicato che le somme cui ci si riferisce, trattandosi di saldi, potranno essere erogate alla Società di trasporto pubblico locale La Panoramica in n.c. in quanto già con Delibera di G.M. n. 4000 in data 11.12.92 sono state revocate le precedenti Delibere di G.M. n. 4336/83 e n. 5204/87 che prevedevano le anticipazioni degli acconti da parte del Comune e pertanto anche il saldo dei contributi potrà essere erogato direttamente all'azienda di trasporto pubblico;
- che la Curatela del fallimento Mazziotti Bus S.r.l., con nota acquisita agli atti della Direzione Trasporti prot. n. RA/147571 in data 09.12.09 a riscontro della nota prot. n. 120019 in data 28.10.09, nel sostenere che la compensazione tra il debito della Regione Abruzzo ed il credito ammesso al passivo, in quanto non conforme ai dettami di cui all'art. 56 L.F., è stata illegittimamente operata e che il credito vantato per conguaglio dei contributi di esercizio è di gran lunga superiore all'importo riconosciuto e non contestato di € 1.258.166,99 (£. 2.436.151.003), ha comunicato che la somma di € 999.392,81 verrà accettata a titolo di acconto e che insiste nelle domande e richieste avanzate nei confronti della Regione Abruzzo ed oggetto di tutti i procedimenti pendenti;

EVIDENZIATO:

- che l'art. 12 della L.R. n. 38 del 10.08.10, al fine di consentire l'erogazione dell'annualità 2010 del conguaglio per contributi in conto esercizio trasporto pubblico locale a favore delle aziende di trasporto per il periodo 1987-2003, autorizza l'iscrizione in bilancio del capitolo di spesa 06.01.002 – 181575 denominato "Oneri per il conguaglio dei contributi d'esercizio per il trasporto pubblico locale per il periodo 1987-2003", con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, pari a € 7.260.944,76;
- che, con Deliberazione n. 719 in data 20.09.2010 la Giunta Regionale
 1. ha autorizzato la corresponsione alle aziende concessionarie ricorrenti delle somme non contestate dall'Amministrazione regionale come quantificate con D.G.R. n. 1091 in data 28.11.03, a titolo di saldo sui contributi di esercizio di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83 relativamente agli anni 1987-2003, eliminando per il detto periodo ogni pendenza debitoria della Regione Abruzzo nei loro confronti, pur riservandosi la medesima, in ogni caso, di promuovere, ove necessario, ogni eventuale azione a tutela dei propri diritti ed interessi, sia nella sede della giurisdizione amministrativa che civile, all'esito del giudizio instaurato dalle predette ricorrenti;
 2. ha dato mandato al Servizio "Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo" della Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica" a provvedere a tutti gli atti necessari e diretti alla erogazione delle suddette spettanze agli aventi diritto in due tranche di pari importo, di cui la prima a valere sul bilancio regionale 2010, con esclusione della Curatela fallimentare Mazziotti Bus S.r.l. alla quale la somma dovuta andrà invece corrisposta in un'unica soluzione nell'esercizio finanziario 2010, atteso che la stessa non risulta aver formalmente manifestato la propria disponibilità ad una rateizzazione della stessa;
- che con Determinazioni dirigenziali n. DE6/43 del 27.09.10 e n. DE6/45 del 29.09.2010 è stata erogata la prima tranche delle somme di che trattasi secondo quanto riportato nella seguente tabella (Baltour S.r.l. è subentrata nelle situazioni giuridiche di Staur S.r.l., Baltour-Ciarrocchi S.r.l., Ditta Baltour e Ditta Ciarrocchi; Donato Di Fonzo e F.lli S.p.A. è subentrata nelle situazioni giuridiche di Di Fonzo S.r.l., Di Fonzo S.p.A. e Vastobus; la quota del Comune di Chieti è stata erogata a La Panoramica S.n.c.)

Baltour S.r.l.	€ 1.034.955,94
Satam S.r.l.	€ 100.940,25
La Panoramica S.n.c.	€ 1.631.603,54
F.lli Napoleone P. e T. S.n.c.	€ 744.507,61
Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A.	€ 2.749.544,61
Mazziotti Bus S.r.l. e per essa la Curatela fallimentare	€ 999.392,81
Totale	€ 7.260.944,76

RITENUTO di erogare alle aziende concessionarie ricorrenti più volte citate, in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. n. 719 in data 20.09.2010 e secondo gli importi quantificati nella seguente tabella, la seconda tranche delle somme non contestate dall'Amministrazione regionale come quantificate con D.G.R. n. 1091 in data 28.11.03, a titolo di saldo sui contributi di esercizio di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83 relativamente agli anni 1987-2003, eliminando per il detto periodo ogni pendenza debitoria della Regione Abruzzo nei loro confronti, pur riservandosi la medesima, in ogni caso, di promuovere, ove necessario, ogni eventuale azione a tutela dei propri diritti ed interessi, sia nella sede della giurisdizione amministrativa che civile, all'esito del giudizio instaurato dalle predette

Baltour S.r.l.	€ 1.034.955,94
Satam S.r.l.	€ 100.940,25
La Panoramica S.n.c.	€ 1.631.603,54
F.lli Napoleone P. e T. S.n.c.	€ 744.507,61
Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A.	€ 2.749.544,61
Totale	€ 6.261.551,95

VISTI:

- la L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013”;
- l'art. 24, comma 2 lettera c), della L. R. 14.09.1999 n. 77 relativo alla competenza del Dirigente in merito all'assunzione del presente provvedimento;
- gli artt. 51, 55 e 56 della L. R. 29.12.1977 n. 81, come modificata ed integrata dalla L. R. 03.03.1999 n. 13, nonché la L.R. 25 marzo 2002 n. 3;

ATTESO che il Dirigente del Servizio “Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo” della Direzione “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica”, mediante la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

DETERMINA

- di disporre l'**impegno**, in favore delle Società di seguito individuate della complessiva somma di € 6.261.551,95= quale seconda tranche pari al 50% delle somme non contestate dall'Amministrazione regionale come quantificate con D.G.R. n. 1091 in data 28.11.03, a titolo di saldo sui contributi di esercizio di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83 relativamente agli anni 1987-2003, a valere sul Capitolo n. 181575 (codice bilancio 06.01.002, codice SIOPE 01.06.02.1623) dello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011

Baltour S.r.l.	€ 1.034.955,94
Satam S.r.l.	€ 100.940,25
La Panoramica S.n.c.	€ 1.631.603,54
F.lli Napoleone P. e T. S.n.c.	€ 744.507,61
Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A.	€ 2.749.544,61
Totale	€ 6.261.551,95

- di **liquidare** conseguentemente, in favore delle Società di seguito specificate, la complessiva somma di € 6.261.551,95= quale seconda tranche pari al 50% delle somme non contestate dall'Amministrazione regionale come quantificate con D.G.R. n. 1091 in data 28.11.03, a titolo di

saldo sui contributi di esercizio di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83 relativamente agli anni 1987-2003, a valere sul Capitolo n. 181575 (codice bilancio 06.01.002, codice SIOPE 01.06.02.1623) dello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011;

- di **dare atto** che a seguito di procedura di verifica effettuata in data 17 gennaio 2011, di cui all'art. 2 del Decreto Ministero E.F. in data 18.01.2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico delle Società di cui sopra;
- di **autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare **il pagamento** di complessivi € 6.516.437,15=, in favore delle Società e secondo le modalità e gli importi di seguito indicati

Baltour S.r.l. P.Iva 00691100671	Con accredito sul c/c aperto *****	€ 1.034.955,94
Satam S.r.l. P.Iva 00944780683	Con accredito sul c/c aperto presso *****	€ 100.940,25
La Panoramica S.n.c. P.Iva 00113230692	Con accredito sul c/c aperto *****	€ 1.631.603,54
F.Ili Napoleone P. e T. S.n.c. P.Iva 00088160692	Con accredito sul c/c aperto presso *****	€ 774.507,61
D. Di Fonzo & F.Ili S.p.A. P.Iva 00119550697	Con accredito sul c/c aperto *****	€ 2.749.544,61

L'estensore
Dott. Giovanni Marchese

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Marchese

Il Dirigente del Servizio
ad interim
Avv. Carla Mannetti